

IL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PATTO PARASOCIALE (l'"**Accordo**") viene stipulato da e tra:

- (1) **MAPA S.R.L.**, *società a responsabilità limitata*, costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Milano, via Volterra n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, con numero di iscrizione e codice fiscale 06602510015, debitamente rappresentata ai fini del presente Accordo dal Sig. Vincenzo Manes ("**Mapa**");

– da una prima parte –

e

- (2) **HANSEATIC EUROPE S.À R.L.**, *società a responsabilità limitata (Société à responsabilité limitée)*, costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale in 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al *Registre de Commerce et des Societes* con il numero B82746, debitamente rappresentata ai fini del presente Accordo dal Sig. James MacDonald ("**Hanseatic**");

– da una seconda parte –

e

- (3) **RFM & PARTNERS S.P.A.**, *società per azioni*, costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Varese, via L. Gasparotto n. 132, iscritta al Registro delle Imprese di Varese, con numero di iscrizione e codice fiscale 03921470120, debitamente rappresentata ai fini del presente Accordo dal Sig. Ruggero Francisco Magnoni ("**RFM**" e insieme a Mapa e Hanseatic, gli "**Azionisti**");

– da una terza parte –

e

- (4) **QUATTRODUE S.P.A.**, *società per azioni*, costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, con numero di iscrizione e codice fiscale 06924040964, debitamente rappresentata ai fini del presente Accordo dal Sig. Giuseppe Schiuma ("**QDD**");

– da una quarta parte –

(Mapa, Hanseatic, RFM e QDD sono di seguito indicate collettivamente come le "**Parti**" e, individualmente, come una "**Parte**").

Premesse

[omissis]

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono quanto segue.

1. REGOLE DI INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, oltre ai termini e alle espressioni definiti nel testo del presente Accordo, i termini indicati di seguito avranno il seguente significato.

- (a) "**Accordo**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (b) "**Giorno Lavorativo**": indica un giorno diverso dal sabato o dalla domenica o qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono impegnate in operazioni commerciali quotidiane a Milano, Italia e Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
- (c) "**Scissione**": ha il significato di cui al paragrafo 10.3.
- (d) "**Azionista Beneficiario**": ha il significato di cui al paragrafo 10.3
- (e) "**Gravame**": indica qualsiasi pegno, vincolo, usufrutto, uso o altra cauzione o garanzia, sequestro, onere, diritto reale, accordo fiduciario, accordo di escrow, o diritto di terzi (incluso il diritto di opzione, il diritto di acquisire, il diritto di lock-up, il diritto di prelazione, il diritto di prima offerta e il diritto di primo rifiuto, ecc.) che possa limitare la piena e libera titolarità, l'uso o la cessione di tali azioni e/o quote, diversi da quelli stabiliti nel relativo statuto.
- (f) "**HAL**": ha il significato di cui al paragrafo 10.4.
- (g) "**Hanseatic**": ha il significato indicato nell'intestazione e nel paragrafo 10.4.
- (h) "**Termine Iniziale**": ha il significato di cui al paragrafo 11.1.
- (i) "**Mapa**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (j) "**Parte**" e "**Parti**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (k) "**QDD**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (l) "**RFM**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (m) "**Azionista**" e "**Azionisti**": ha il significato indicato nell'intestazione.
- (n) "**TUF**": ha il significato di cui al paragrafo 12.1.

[omissis]

PATTO PARASOCIALE

8. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI QDD

- 8.1 QDD sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) amministratori, individuati come segue:
- (a) 1 (un) amministratore designato da Mapa, a condizione che la partecipazione complessiva di Mapa in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto in QDD;
 - (b) 1 (un) amministratore designato da RFM, che sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione, a condizione che la partecipazione complessiva di RFM in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto in QDD; e
 - (c) 1 (un) amministratore designato da Hanseatic, a condizione che la partecipazione complessiva di Hanseatic in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto in QDD.
- 8.2 L'amministratore delegato di QDD sarà designato da Mapa, a condizione che la partecipazione complessiva di Mapa in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto in QDD. All'amministratore delegato saranno attribuiti solo i poteri necessari per la gestione ordinaria di QDD.
- 8.3 Ciascun Azionista avrà il diritto di ottenere la revoca dell'amministratore da lui nominato e di farlo sostituire da un altro amministratore designato dallo stesso Azionista.
- 8.4 Nel caso in cui un amministratore di QDD cessi dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del suo mandato, l'Azionista che aveva designato l'amministratore in questione avrà il diritto di designare un nuovo amministratore al suo posto. Nel caso in cui uno degli Azionisti non riesca a designare l'amministratore sostitutivo, tale amministratore sarà nominato in conformità alle disposizioni dello statuto e alle leggi vigenti.

9. Collegio sindacale di QDD

- 9.1 Il collegio sindacale di QDD sarà composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) membri supplenti, individuati come segue:
- (a) 2 (due) sindaci effettivi designati da Mapa, a condizione che la partecipazione complessiva di Mapa in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale votante di QDD;
 - (b) 1 (uno) sindaco effettivo designato da RFM, che sarà nominato presidente del collegio sindacale, a condizione che la partecipazione complessiva di RFM in QDD sia pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto di QDD; e
 - (c) 2 (due) sindaci supplenti nominati in conformità alle disposizioni dello statuto e alle leggi vigenti.

10. Trasferimento di azioni di QDD, Scissione, Liquidazione di Hanseatic, Cambio di controllo

- 10.1 Nel rispetto dei seguenti paragrafi 10.2, 10.3 e 10.4, per tutta la durata del presente Accordo, nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente, trasferire o altrimenti disporre delle proprie azioni in QDD.
- 10.2 Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 10.1:

- (a) ciascuno degli Azionisti può in qualsiasi momento trasferire liberamente le proprie azioni in QDD, in tutto o in parte, con il previo consenso scritto degli altri Azionisti, fermo restando che, in tal caso, le azioni così trasferite si convertiranno automaticamente in azioni D in conformità allo statuto di QDD;
- (b) ciascuno degli Azionisti può in qualsiasi momento trasferire liberamente le proprie azioni in QDD, in tutto o in parte, ad altri azionisti di QDD, a condizione che la partecipazione totale in QDD detenuta dal cessionario (compresa la parte da trasferire ai sensi del presente paragrafo 10.2(b)) sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale con diritto di voto in QDD;
- (c) ciascuno degli Azionisti può in qualsiasi momento trasferire liberamente tutte (e non meno di tutte) le sue azioni in QDD a un'entità giuridica che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da o è sotto controllo congiunto di tale Azionista (il "**Cessionario Autorizzato**"), restando inteso che:
 - (i) deve essere dato preavviso scritto del possibile trasferimento agli Azionisti diversi dall'Azionista cedente, specificando i dettagli del Cessionario Autorizzato e i termini del trasferimento;
 - (ii) il trasferimento delle azioni sarà subordinato alla sottoscrizione e alla consegna agli Azionisti diversi dall'Azionista cedente da parte del Cessionario Autorizzato, al più tardi al momento del perfezionamento del trasferimento in questione, di uno strumento scritto mediante cui il Cessionario Autorizzato accetti di essere vincolato e di rispettare i termini del presente Accordo, con effetto dal perfezionamento del trasferimento in questione, agli stessi termini e condizioni dell'Azionista cedente;
 - (iii) l'Azionista cedente sarà responsabile, in solido con il Cessionario Autorizzato, dell'adempimento di qualsiasi obbligo di tale Cessionario Autorizzato ai sensi del presente Accordo; e
 - (iv) l'accordo di trasferimento delle azioni al Cessionario Autorizzato includerà una condizione risolutiva in base alla quale, se il Cessionario Autorizzato cessa di qualificarsi come tale, l'accordo di trasferimento sarà automaticamente risolto e le relative azioni saranno trasferite nuovamente all'Azionista cedente.

10.3 A partire dal terzo anniversario della data di sottoscrizione del presente documento, ciascun Azionista (l'"**Azionista Beneficiario**") avrà il diritto di far sì che il consiglio di amministrazione di QDD e l'assemblea straordinaria dei soci di QDD si tengano validamente e deliberino la scissione parziale o totale di QDD (quale società scissa) ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile, a favore dell'Azionista Beneficiario interessato (quale società beneficiaria), ai sensi delle seguenti disposizioni (la "**Scissione**"):

- (a) la parte o, a seconda dei casi, la totalità delle azioni detenute dall'Azionista Beneficiario in QDD saranno annullate; e
- (b) QDD assegnerà all'Azionista Beneficiario una parte del suo patrimonio (comprensivo delle azioni ordinarie di KME detenute da QDD, libere e prive di qualsiasi Vincolo) proporzionale alla percentuale del capitale sociale di QDD detenuta dall'Azionista Beneficiario rappresentata dalle azioni di QDD annullate ai sensi della precedente lettera (a); e

- (c) resta inteso che, qualora un debito incluso nel patrimonio da assegnare ai sensi della precedente lettera (b) non possa essere assegnato all'Azionista Beneficiario, quest'ultimo pagherà in denaro a QDD la parte di tale debito proporzionale alla percentuale del capitale sociale di QDD detenuto dall'Azionista Beneficiario rappresentata dalle azioni di QDD annullate ai sensi della precedente lettera (a),

resta inteso che la Scissione non potrà essere effettuata qualora dia luogo (i) a una violazione sostanziale degli obblighi di QDD nei confronti di qualsiasi istituto di credito, o (ii) a un obbligo di restituzione anticipata di QDD con riferimento a qualsiasi indebitamento finanziario.

- 10.4 Le Parti riconoscono e concordano che Hanseatic potrebbe essere sciolta e liquidata prima della scadenza del presente Accordo, e pertanto i suoi beni (comprese le azioni di QDD) saranno assegnati a tutti o ad alcuni dei suoi azionisti in base alla legge applicabile. In questo caso, il precedente paragrafo 10.2 troverà applicazione; resta inteso che, in conformità al presente Accordo, Hanseatic Americas Ltd, Hamilton, Bermuda, o il suo successore legale o un'entità alla quale siano trasferite tutte le sue attività ("**HAL**"), acquisirà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi di Hanseatic, e ogni riferimento nei paragrafi 8 e 11 del presente Accordo a "Hanseatic" dovrà essere interpretato come un riferimento ad HAL, e qualsiasi riferimento nei paragrafi 8, 10 e 11 del presente Accordo a "Azionista" o "Azionisti" dovrà essere interpretato come riferito anche a HAL.
- 10.5 Per un periodo di 3 (tre) anni dalla data del presente Accordo, nel caso in cui una persona che detiene il controllo di un Azionista alla data del presente Accordo cessi di controllare tale Azionista, le azioni di QDD di tale Azionista si convertiranno automaticamente in azioni D in conformità allo statuto di QDD. L'Azionista interessato informerà QDD del verificarsi di tale cambio di controllo prima che questo si verifichi. Ai fini del presente paragrafo, il termine "controllo" ha il significato di cui all'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, e secondo comma, del codice civile; resta inteso che un evento non sarà considerato un 'cambio di controllo' ai sensi del presente Accordo se il cambiamento nella compagine sociale dell'Azionista in questione si verifichi per successione *mortis causa* qualora il coniuge e/o i discendenti diretti del *de cuius* diventino soci e che il trasferimento di azioni a titolo di successione anticipata nonché in caso di morte del *de cuius* dovrà intendersi equiparata a una successione *mortis causa*. Qualsiasi cambiamento nella struttura dell'Azionista a seguito di una successione o di una successione anticipata deve essere comunicato agli altri Azionisti senza indugio.

11. Durata

- 11.1 La durata del presente Accordo è di 3 (tre) anni consecutivi, a partire dalla data di esecuzione del presente Accordo (il "**Periodo Iniziale**"), fermo restando che, alla scadenza del Periodo Iniziale, il presente Accordo si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di tempo indefinito, a meno che una delle Parti non lo risolva con un preavviso di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi, fermo restando che le disposizioni del presente Accordo riflesse nello statuto di QDD saranno vincolanti anche successivamente alla risoluzione dell'Accordo.
- 11.2 Il presente Accordo si risolverà automaticamente nei confronti (i) dell'Azionista cedente a partire dalla data in cui Mapa, RFM o Hanseatic abbia trasferito tutte le proprie azioni in QDD in conformità ai termini del presente Accordo, e (ii) dell'Azionista cessante a partire dalla data in cui Mapa, RFM o Hanseatic abbia cessato di detenere qualsiasi azione in QDD in conformità ai termini del presente Accordo.

12. Pubblicità

- 12.1 Salvo quanto diversamente previsto da qualsiasi legge applicabile o da qualsiasi autorità avente giurisdizione su una Parte, nessuna pubblicità, comunicato o annuncio relativo alla sottoscrizione o alla consegna del presente Accordo, o a qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo, sarà emesso senza il consenso e l'approvazione scritta preventiva, sia per quanto riguarda la forma che il contenuto, delle Parti. Nonostante quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà il diritto, senza ottenere l'approvazione scritta delle altre Parti, di effettuare qualsiasi pubblicità richiesta dall'articolo 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF").

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI

13. Disposizioni generali

- 13.1 Il presente Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, trattative e/o intese, scritti o verbali, intercorsi tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Accordo.
- 13.2 L'eventuale acquiescenza di una Parte rispetto a qualsiasi atto delle altre Parti compiuto in violazione delle disposizioni del presente Accordo non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'esatto adempimento del presente Accordo.

14. Legge applicabile e foro competente

- 14.1 Il presente Accordo, i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi dello stesso e qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante o connessa ad esso, nonché gli accordi, documenti e gli strumenti eseguiti ai sensi dello stesso, saranno disciplinati, attuati, interpretati e regolati in conformità alle leggi italiane, a prescindere dai principi di conflitto di leggi o di diritto internazionale privato.
- 14.2 Qualsiasi contestazione, reclamo, divergenza o controversia derivante da, relativa o avente qualsiasi connessione con il presente Accordo (compresa qualsiasi questione inerente la validità o l'applicabilità della presente clausola arbitrale) sarà deferita e risolta in via definitiva mediante arbitrato ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano da uno o più arbitri nominati in conformità al suddetto regolamento.
- 14.3 La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese.
- 14.4 Fermo restando quanto sopra e la giurisdizione degli arbitri così sancita, le Parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva di qualsiasi tribunale competente di Milano per qualsiasi causa, azione o procedimento legale derivante da o in relazione al presente Accordo che, in base alla legge applicabile, non possa essere definita o risolta mediante arbitrato.

[omissis]